

Lussemburgo, 3 settembre 2009

Nota per la stampa/Documento non ufficiale

L'Avvocato generale Jan Mazák ha presentato oggi le sue conclusioni nella causa

C-305/08, CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) / Regione Marche

Appalti pubblici di servizi –Nozione di "operatore economico" – Enti non a scopo di lucro (università)

La Regione Marche svolgeva nel 2007 una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio relativo all'acquisizione di rilievi geofisici e campionatura a mare. Il *Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare* («CoNISMa») partecipava alla gara, ma ne veniva infine escluso.

Il CoNISMa (il cui statuto lo autorizza a partecipare a gare d'appalto) impugnava tale esclusione ed il giudice del rinvio (Consiglio di Stato) deve stabilire se un consorzio interuniversitario, costituisca un «operatore economico» ai sensi della Direttiva e se possa partecipare ad una gara d'appalto come quella oggetto della causa principale. Il giudice del rinvio nutre dubbi in proposito in base alle seguenti considerazioni.

La direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, prevede genericamente che gli «appalti pubblici» sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più *operatori economici* e una o più amministrazioni.

Il Codice dei contratti pubblici (dlgs n. 163/2006) elenca fra i soggetti ammessi gli imprenditori anche artigiani, le società commerciali e cooperative, i consorzi, i raggruppamenti temporanei fra i precedenti soggetti, i GEIE. Esso pare escludere i soggetti che non sono imprenditori.

Il Consiglio di Stato chiede sostanzialmente se enti non aventi fini di lucro che non sono necessariamente presenti stabilmente sul mercato – come il CoNISMa – vale a dire università e istituti di ricerca nonché raggruppamenti formati da università, istituti di ricerca e autorità statali – possano partecipare a gare di appalti pubblici di servizi e possano essere considerati «operatori economici» ai sensi della Direttiva.

Per l'Avvocato generale Jan Mazák, la Direttiva non esige una particolare forma giuridica e non contiene alcuna disposizione che impone che un operatore economico abbia la qualità di imprenditore o debba avere fini di lucro o una presenza stabile o regolare sul mercato. Un'interpretazione estensiva della nozione di «operatore economico» è anche in linea con la giurisprudenza della Corte, per cui è nell'interesse del diritto comunitario che venga garantita la più ampia partecipazione possibile di offerenti ad una gara d'appalto

L'Avvocato generale suggerisce pertanto alla Corte di risolvere le questioni sottopostele dal Consiglio di Stato nel senso che:

- (1) La direttiva 2004/18/EC, non osta alla partecipazione di un consorzio ad una gara per l'aggiudicazione di un appalto di servizi riguardante servizi che esso sia autorizzato a prestare in base alla normativa nazionale pertinente.
- (2) La direttiva 2004/18 osta ad una normativa nazionale che esclude enti aventi fini principali diversi dal lucro, come la ricerca, dal partecipare a gare d'appalto, sempre che tali enti, in base alla normativa nazionale pertinente, siano autorizzati ad offrire lavori, prodotti o servizi sul mercato.

IMPORTANTE: L'opinione dell'Avvocato generale non vincola la Corte. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte di giustizia cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

Per il testo integrale delle conclusioni vi invitiamo a consultare oggi, a partire dalle ore 12 circa, il sito Internet della Corte: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it